

Codice DB1009

D.D. 11 gennaio 2011, n. 1

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale denominato P57 - codice univoco NOP00123, ubicato in Via Poerio, nel Comune di Novara.**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", d'intesa con il Comune di Novara e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 18 novembre 2010, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale denominato P57, ubicato in Via Poerio – codice univoco NOP00125, ubicato nella particella catastale n. 447 del foglio di mappa n. 116 censito al C.T. del medesimo Comune di Novara.

Il pozzo P57 di cui sopra, realizzato nel 1988 e profondo 141,00 metri, è completato esclusivamente in un sistema acquifero profondo con grado di vulnerabilità basso; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 poiché filtra unicamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, tra -74,00 e -83,00 metri, tra -86,50 e -89,50 metri, tra -94,50 e -108,00 metri e tra -114,50 e -122,00 metri.

Il pozzo è adeguatamente protetto all'interno di un fabbricato in muratura, con altezza pari a 3,00 metri e dimensioni reali di circa 3,50 metri per 5,00 metri, posto su una platea di cemento al fine di mitigare le possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie; tale fabbricato è situato lungo la Via Poerio, in un'area destinata a verde pubblico non recintata. L'area di salvaguardia è pertanto ubicata in area urbanizzata, tuttavia la presenza di strutture residenziali, produttive e commerciali, di aree adibite a verde pubblico e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima emunta dal pozzo (pari a 23,80 l/s) e sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità basso dell'acquifero captato; tuttavia, in mancanza di una ricostruzione piezometrica attendibile dell'acquifero profondo in corrispondenza dello stesso pozzo, l'area di salvaguardia è stata orientata lungo la direzione di deflusso della falda superficiale ed è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, delimitandola, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella tavola "Aree di salvaguardia Pozzo n. 57 – Via Poerio (NO) – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata approvata dal Comune di Novara con deliberazione della Giunta Comunale n. 216, in data 4 agosto 2010.

In merito alla proposta in argomento, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con nota in data 18 giugno 2010 e l'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, con nota in data 18 giugno 2010, hanno espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- la zona di tutela assoluta del pozzo dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non dovranno essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto, nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;
- siano previsti ed adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nelle sedi stradali e nei parcheggi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia;
- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia siano svolte in ottemperanza alla normativa vigente;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza delle attività potenzialmente pericolose individuate all'interno dell'area di salvaguardia laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento, con particolare riguardo al distributore di carburante ed alle aree destinate ad attività produttive e commerciali;
- per quanto concerne le aree adibite a verde pubblico presenti nelle zone di rispetto ristretta e allargata del pozzo si dovrà prevedere l'applicazione di un programma di misure atte a tutelare la risorsa idrica, intervenendo con mezzi di tipo fisico o meccanico per il contenimento della vegetazione e vietando l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000.

Nella propria nota, l'Azienda Sanitaria Locale di Novara ha inoltre evidenziato che l'acqua captata dal pozzo risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Parte delle particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia sono definite dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Novara "Verde pubblico"; tuttavia, pur essendo aree verdi, tali terreni non risultano essere soggetti ad attività di sfruttamento agricolo e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006 e che nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo fisico o meccanico per il contenimento della vegetazione e vietando l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo P57 è riconosciuto alla Servizi Idrici Novaresi S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee approvato con la determinazione della Provincia di Novara n. 1030/2007, in data 5 marzo 2007.

Successivamente, con la determinazione n. 782/2009, in data 2 marzo 2009, la stessa Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche al disciplinare di concessione di cui sopra, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il medesimo pozzo.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, in data 9 dicembre 2010.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è stata utilizzata la portata massima emunta dal pozzo, pari a 23,80 l/s;

considerato che il pozzo P57 è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

– si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa;

– si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo agli scarichi delle acque reflue urbane;

– si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;

– si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al distributore di carburante con relativa area di lavaggio degli autoveicoli ed alle aree destinate ad attività produttive e commerciali;

– la presenza di numerose strutture residenziali, produttive e commerciali, di aree adibite a verde pubblico e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

vista la determinazione n. 1030/2007, in data 5 marzo 2007, con la quale la Provincia di Novara ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee con il quale riconosce alla Servizi Idrici Novaresi S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo P57;

vista la determinazione n. 782/2009, in data 2 marzo 2009, con la quale la Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche al disciplinare di concessione di cui sopra, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il medesimo pozzo P57;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 18 giugno 2010 – prot. n. 67954/SC11;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, in data 18 giugno 2010 – prot. SIAN/N n. 25707;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Novara n. 216, in data 4 agosto 2010, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in data 18 novembre 2010 – prot. n. 997/2010, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

#### DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale denominato P57 – codice univoco NOP00123, ubicato in Via Poerio nel Comune di Novara, è definita come risulta nella tavola “Aree di salvaguardia Pozzo n. 57 – Via Poerio (NO) – scala 1:2.000”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari alla portata massima emunta dal pozzo (23,80 l/s).
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, nelle aree adibite a verde pubblico presenti nella zona di rispetto ristretta e allargata del pozzo P57 è vietato l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000 ed è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

d. Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere impermeabilizzata e recintata, ove possibile, e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo agli scarichi delle acque reflue urbane; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al distributore di carburante con relativa area di lavaggio degli autoveicoli ed alle aree destinate ad attività produttive e commerciali.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Novara affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore  
Salvatore De Giorgio